



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2017, proposto da: New Energy Fvg S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Martelli, Mara Chilosi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Milano Via Corridoni, n. 39;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Viviana Fidani dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura stessa in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

- del provvedimento prot. T1 2017.0012625 del 24/2/2017, adottato dal Dirigente pro tempore della Struttura Pianificazione in materia di cave e rifiuti dell'Unità Organizzativa Tutela Ambientale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, di «mancato accoglimento della richiesta di usufruire, per l'impianto di San Vito al Tagliamento (PN) della riduzione del tributo per il deposito in discarica di scarti e sovvalli (d.g.r. n. 4274 del 25/10/2012). Art. 10 bis della l. 241/90», conosciuto dalla ricorrente in data 17 marzo 2017;

- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, anche non noto, tra cui, in particolare,

-- il provvedimento del 7/4/2017 del medesimo Dirigente, recante «Ditta New Energy S.r.l. - Mancato accoglimento della richiesta di usufruire, per l'impianto di San Vito al Tagliamento (PN) della riduzione del tributo per il deposito in discarica di scarti e sovvalli (d.g.r. n. 4274 del 25/10/2012). Risposta a Vostra nota del 17/03/2017, COM. 10/2017»,

-- il provvedimento prot. T1 2017.0006222 del 3/2/2017 del medesimo Dirigente, recante «Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/90»,

-- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/4274 del 25 ottobre 2012, il D.d.s. 1° dicembre 2014, n. 11344, recante «Aggiornamento dei contenuti tecnici degli allegati alla d.g.r. n. 4274 del 25 ottobre 2012 recante determinazioni in merito al tributo in misura ridotta per il deposito in discarica di scarti, sovalli e fanghi (art. 53, l.r. n. 10 del 14 luglio 2003)»

-- il D.d.s. 17 marzo 2017, n. 2958, recante «Aggiornamento per l'anno 2017 dell'elenco degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta per il deposito in discarica di scarti e sovalli di cui alla d.g.r. 25 ottobre 2012, n. 4274» e la relativa nota del 26/4/2017 prot. n. RL_RLAOOT1_2017_1963, nella parte in cui non comprende New Energy FVG s.r.l. nell'«Elenco regionale degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta per il deposito in discarica di scarti e sovalli»;

nonché, per quanto occorrer possa,

- per l'accertamento e la declaratoria che il tributo per il deposito in discarica di scarti e sovalli oggetto della istanza di riduzione formulata dalla ricorrente a gennaio 2017 è dovuto dalla stessa in misura ridotta (e, precisamente, nella misura del 20%) e del diritto alla restituzione, da parte dell'Amministrazione resistente, della quota eccedente il 20% che la ricorrente è chiamata a versare a titolo di tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 3, commi 24 e ss. della legge 549/1995;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni misura idonea a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I) La ricorrente svolge, nella propria installazione di San Vito al Tagliamento (PN), l'attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.

Con l'atto introduttivo del giudizio ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Lombardia ha respinto l'istanza di riduzione del tributo per il conferimento di rifiuti in discarica (c.d. "ecotassa"),

previsto dall'art. 3, commi 24 e ss. della legge n. 549/1995 nonché dagli artt. 50 ss. dalla LR Lombardia n. 10/2003.

Del diniego e di tutti gli atti meglio indicati in epigrafe ha chiesto l'annullamento, previa tutela cautelare.

Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia che, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne ha eccepito l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Alla camera di consiglio del 20 giugno 2017 la causa, chiamata per l'esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio.

II) In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione, sollevata dalla difesa regionale, di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto nel caso di specie sussisterebbe la giurisdizione del giudice tributario.

L'eccezione è fondata.

L'oggetto del presente giudizio riguarda il diniego della richiesta di poter beneficiare della riduzione tributaria di cui all'art. 3 comma 40 della L. 549/1995.

Va premesso che con l'art. 3 della L. 549/1995 (recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (comma 24). Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento (comma 26). Il tributo è dovuto alle regioni (comma 27). La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica (comma 28). L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti, secondo i parametri indicati nel comma 29.

Gli artt. 50 - 58 della legge regionale n. 10/2003 (recante "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali") dettano disposizioni in relazione al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, con particolare riferimento all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi, al contenzioso amministrativo e a quanto non previsto dalla legge statale. L'art. 53 disciplina la base imponibile e la determinazione del tributo, e il comma 6 stabilisce l'applicazione del 20% degli importi ordinariamente determinati qualora i rifiuti conferiti siano fanghi oppure scarti e sovralli derivanti da impianti di recupero.

Richiamata la normativa statale e regionale di riferimento, va rilevato che indubbiamente l'imposizione prevista per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi ha natura tributaria. Le disposizioni richiamate - peraltro contenute quelle statali in una legge finanziaria e quelle regionali nel Testo unico della disciplina dei tributi regionali - qualificano espressamente tale imposizione come tributo determinando base imponibile, criteri di determinazione dell'imposta, soggetto passivo, ovvero tutti gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria.

L'obbligo di pagamento dell'ecotassa sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla PA spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo dovuto per cui la giurisdizione del giudice tributario è da intendersi come imprescindibilmente collegata unicamente alla natura fiscale del

rapporto.

Riguardo alla "ecotassa" ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributari alcuni prelievi, cioè la doverosità della prestazione, la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e il collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (C. Cost. n. 238 del 2009). Il che ridonda sulla giurisdizione del giudice tributario da intendersi come imprescindibilmente collegata unicamente alla natura fiscale del rapporto (C. Cost. n. 395 del 2007), con esclusione, invece, di quelle erogazioni dovute per prestazioni complesse e/o contratti di utenza (C. Cost. n. 39 del 2010) (cfr. in punto di giurisdizione Cass. SS.UU. 13 dicembre 2016, n. 25515).

Tale consolidato approdo si collega al dato positivo di cui all'art. 2 del D.lgs. 546/1992, ai sensi del quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Il comma 3 dell'art. 2 precisa poi che il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

Non paiono convincenti ad escludere la giurisdizione del giudice tributario le argomentazioni spese dalla difesa della parte ricorrente, sia nell'atto introduttivo del giudizio sia oralmente nel corso della camera di consiglio.

Quanto al fatto che la ricorrente non sarebbe il soggetto passivo dell'imposta, essendo solo il soggetto che conferisce i rifiuti in discarica, a prescindere dal fatto che le norme di riferimento prevedono un obbligo di rivalsa del gestore della discarica nei confronti di colui che effettua il conferimento (art. 3 comma 26 L. 549/1995), tale profilo attiene alla legittimazione attiva del richiedente la riduzione tributaria, e presuppone ma non fonda la giurisdizione.

Anche la circostanza che gli atti gravati non consistano in atti impositivi non è elemento utile ad escludere la giurisdizione del giudice tributario. Invero il *petitum* sostanziale attiene alla pretesa di ottenere una riduzione dell'imposta e la restituzione di quanto versato in eccedenza (cfr. in tal senso la domanda espressamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio *"per l'accertamento e la declaratoria che il tributo per il deposito in discarica di scarti e sovralli oggetto della istanza di riduzione formulata dalla ricorrente a gennaio 2017 è dovuto dalla stessa in misura ridotta (e, precisamente, nella misura del 20%) e del diritto alla restituzione, da parte dell'Amministrazione resistente, della quota eccedente il 20% che la ricorrente è chiamata a versare a titolo di tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 3, commi 24 e ss. della legge 549/1995"*).

Inoltre il fatto che siano impugnati atti generali non osta alla sussistenza della giurisdizione tributaria, ben potendo il giudice tributario disapplicarli.

Infine, in relazione all'invocata applicazione dell'art. 133 comma 1 lett. p) c.p.a. in ordine alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al "ciclo dei rifiuti", va osservato che *"La giurisdizione esclusiva, infatti, come si desume chiaramente dalle note sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 e dalla stessa formulazione dell'art. 7, comma 1, c.p.a., presuppone sempre che l'oggetto della controversia abbia un collegamento, sia pure indiretto o mediato, con l'esercizio del potere. Nei casi in cui, invece, la questione oggetto della controversia sia*

meramente patrimoniale e risultino ad essa estranee al thema decidendum le modalità attraverso la quali il potere è stato esercitato (nel senso che al giudice non si richiede alcun sindacato su come il potere è stato, anche indirettamente, esercitato: cfr., in tal senso, anche Cass. Sez. Un. 4 settembre 2015, n. 17586), la controversia rimane fuori dalla giurisdizione amministrativa, pur in ambiti ricollegabili alla sua giurisdizione esclusiva. Tanto si deve ritenere perché difetta la condizione primaria richiesta dall'art. 7, comma 1, c.p.a., in conformità alla tradizionale riconducibilità della giurisdizione amministrativa ad una controversia sull'esercizio del potere o sul suo mancato esercizio” (Cons. Stato sez. V 31 gennaio 2017 n. 382).

Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In ragione della pronuncia in rito sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO